

**IN BREVE n. 030-2009**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

### **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

Lascia molto perplessi il decreto Brunetta sulla rottamazione dei cosiddetti anziani...da un lato si spinge per aumentare l'età pensionabile e si propone un suo aggancio alle speranze di vita prolungando la vita lavorativa oltre i 65 anni, oltre ovviamente aumentare l'età pensionabile delle donne portando il limite eguale a quello degli uomini, ma dall'altro si pensa a mettere a riposo anche prima del compimento dei 65 anni coloro che hanno 40 anni di contribuzione ivi compresi gli anni di riscatto o dei periodi figurativi...penalizzando coloro che molto previdenti sul loro futuro previdenziale avevano sborsato fior di quattrini per riscattare gli anni di studio e militare per una migliore futura pensione.

Ma ecco che si fanno delle eccezioni...la rottamazione non vale per magistrati, professori universitari e dirigenti medici di 2° livello (ex primari)..... ma perché queste disparità di trattamento?

### **PERPLESSITA'**

Si parla molto di meritocrazia, specialmente in Sanità....ma ecco che leggo queste titolazioni sul Corriere della sera di mercoledì 15 luglio: Dopo il voto cambia la mappa nelle Fondazioni, un posto per ogni corrente. Sanità lombarda, le nuove poltrone. E CI conquista il Policlinico. La Lega chiede e ottiene la presidenza all'Istituto dei Tumori. Le nomine del presidente: il governatore della Lombardia Roberto Formigoni mentre annuncia le nuove nomine alla conferenza stampa.

Mi viene in mente quando alcuni anni fa durante una riunione per le nomine dei Direttori generali un telefonino acceso in aula aveva messo a nudo una strana discussione.

### **MEDICI PENSIONATI ENPAM CON LIBERA PROFESSIONE**

I medici al compimento del 65esimo anno di età sono esonerati d'ufficio alla denuncia e al relativo versamento contributivo della Quota B del Fondo generale per i redditi netti da libera professione per attività mediche, salvo domanda di prosecuzione volontaria di contribuzione nella forma intera o ridotta. Ma attenzione, mentre l'ENPAM esonera dal versamento contributivo per questi redditi l'INPS ha inviato, in questi giorni che precedono il periodo feriale, a questi medici per un riscontro crociato coi 770 di enti o istituzioni per le quali questi medici avevano effettuato prestazioni di carattere medico nel 2007, una raccomandata di messa in mora per mancata contribuzione previdenziale nella "gestione separata INPS"...in altre parole se non hai versato all'ENPAM devi versare a me.... La situazione non è molto chiara....solo per prestazioni per enti o istituzioni che secondo la procedura INPS sarebbero tenute al versamento contributivo direttamente, con trattenuta alla fonte della parte delle competenze di pertinenza del medico oppure anche i corrispettivi di prestazioni mediche al privato?

Perché l'INPS chiede al medico e non all'ente o istituzione che per il meccanismo INPS avrebbe dovuto effettuare i versamenti?

L'ENPAM si sta attivando per chiarire queste incertezze applicative, di cui i medici sono il capo espiatorio della solita manovra estiva.....

## Alcune considerazioni in proposito

Posto che

1. la legge 335/95 prevede all'articolo 2 comma 26 che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
2. per i corrispettivi derivanti da attività medica (differente è la normativa per i corrispettivi derivati da attività in collegi sindacali, commissioni, consigli di amministrazione, ecc.) è prevista la contribuzione al Fondo generale ENPAM
3. secondo la circolare 201 del 17 ottobre 1996 dell'INPS i medici, pagando obbligatoriamente la quota fissa al Fondo generale, vanno ritenuti esclusi dal contributo all'INPS, cui sono tenuti coloro che esercitano un'attività professionale in maniera abituale anche se non esclusiva, in quanto i redditi di lavoro autonomo derivati dall'esercizio della professione (indipendentemente dal fatto che sono già assoggettati al contributo proporzionale della Quota "B") rientrano tra quelli assoggettati a un prelievo obbligatorio, sia pur determinato forfetariamente

- Medici iscritti all'ENPAM.

Con la circolare n. 124 - punto 1.4 - è stato precisato che il pagamento alla cassa professionale di appartenenza di un contributo determinato in misura fissa anziché in misura proporzionale al reddito non è idoneo ad escludere il professionista dal pagamento del contributo del 10 per cento se il suddetto contributo fisso non è utile ai fini di un trattamento pensionistico a carico della cassa professionale. Come esempio della fattispecie veniva citato il caso dei medici iscritti all'ENPAM.

Successivamente all'emanazione di tale circolare, il suddetto Ente ha precisato che attualmente nessun medico si trova in tale condizione, visto che il contributo forfetario in parola, dovuto in caso di esercizio dell'attività professionale (medica od odontoiatrica), è sempre utile ai fini pensionistici. I medici che stanno versando tale contributo fisso devono pertanto essere considerati esclusi dall'obbligo contributivo, in relazione ai redditi che provengono dall'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto interministeriale n. 281 del 2 maggio 1996.

#### 4. il DM di attuazione 282/96 evidenzia:

4. 1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:

a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;

b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.

**Evidentemente coloro che si trovano in questa fascia di età non hanno l'obbligo dell'iscrizione**

5. la circolare 104/2001 dell'INPS dice

...la limitata efficacia temporale delle disposizioni in argomento non coinvolge anche le facoltà tempestivamente esercitate dai soggetti in possesso dei previsti requisiti, gli ultrasessantacinquenni che, durante il quinquennio, si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla Gestione, non sono tenuti a farlo una volta scaduto il suddetto periodo, poiché rimane valida a tutti gli effetti l'opzione a suo tempo esercitata.

Analogamente i soggetti che hanno compiuto sessantacinque anni durante il predetto quinquennio e si sono avvalsi della facoltà di cancellarsi dalla Gestione, non sono tenuti ad iscriversi nuovamente.

**Dunque coloro che nel quinquennio 1996 - 20 giugno 2001 hanno compiuto il 65esimo anno di età non sarebbero tenuti alla iscrizione alla gestione separata INPS e al versamento contributivo.**

Differente è la situazione per coloro che non si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla gestione separata e coloro che hanno compiuto il 65esimo anno dopo il 30 giugno 2001.

Per costoro va posta inoltre un distinguo sul tipo di attività svolta

- attività medica
- attività ad organi collegiali, commissioni, consigli di amministrazione, ecc.

Nel primo caso la contribuzione all'ENPAM esime dalla contribuzione alla gestione separata; nel secondo caso il soggetto è tenuto ai versamenti presso la gestione separata INPS; infatti la quota B del fondo generale si riferisce solo ai redditi netti (dedotte le spese) derivati dall'esercizio professionale cioè da attività medica, non già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (art. 49 comma 1, comma 2 lett. c e art. 47 comma 1 lett. e DPR 917/86)

***Ma perchè dei corrispettivi soggetti ad un regime previdenziale qualora per superati limiti di età vengano esclusi dalla normativa dell'ente previdenziale cui sono iscritti debbono essere soggetti ad una contribuzione presso altro regime previdenziale?***

**DALLA CASSAZIONE**

Le notifiche fatte dal fisco presso la sede della società non garantiscono la validità dell'accertamento. Sono infatti invalidi gli atti consegnati in azienda a un conoscente dell'imprenditore.

Infatti secondo la Cassazione, l'art. 145 c.p.c. stabilisce che "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa". Quindi, "se la notifica era stata effettuata ai sensi di questa norma presso la sede della società, la notifica andava eseguita ai soggetti ivi indicati e non certamente a persona qualificatasi quale conoscente del rappresentante legale".

Corte di cassazione sentenza n. 15525 del 2 luglio 2009

Non ha diritto a essere risarcito dall'ordine l'avvocato che è stata sospeso dall'esercizio della professione per via di un procedimento penale dal quale è poi uscito con una assoluzione.

Corte di cassazione sentenza n. 16456 del 15 luglio 2009

Rischia il carcere la moglie che non permette al marito di tenere con sè il figlio durante il periodo di vacanza stabilito dal giudice. Infatti, "rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l'altro genitore e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore".

Corte di cassazione sentenza n. 27995 dell' 8 luglio 2009

Il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un familiare o un'affine portatore di handicap, a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non può essere invocato laddove il lavoratore versi in una situazione di incompatibilità ambientale.

Corte di cassazione sentenza n. 16102 del 9 luglio 2009

L'avvocato responsabile dell'ufficio legale di una società per azioni con capitale misto (pubblico-privato) non può essere iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo.

Corte di cassazione sentenza n. 16629 del 17 luglio 2009

## **DAL GARANTE PRIVACY - AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PER LINEE GUIDA IN TEMA DI REFERTI ON LINE**

E' stato pubblicato sulla GU numero 162 del 15 luglio 2009 il comunicato del Garante della privacy per l'avvio della consultazione sul documento recante «Linee guida in tema di referti on-line».

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la deliberazione del 25 giugno 2009, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato in pari data recante «Linee guida in tema di referti on-line», pubblicato, unitamente alla citata deliberazione, sul sito web dell'Autorità ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) - vedi documento 094).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati e di associazioni di pazienti interessati.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, **entro il 30 settembre 2009**, all'indirizzo dell'Autorità di piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [refertionline@garanteprivacy.it](mailto:refertionline@garanteprivacy.it).

Le osservazioni e i commenti inviati dai soggetti che partecipano alla consultazione non vincolano il Garante rispetto alle successive determinazioni.

Informativa

(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e organi interni al riguardo competenti. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità - [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) mediante la su indicata casella di posta elettronica, ovvero presso l'ufficio del Garante con sede in piazza di Monte Citorio n. 121, 00186.

**VEDI ANCHE DOCUMENTO 094  
IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Delib. 25/6/09 (documento 161)**

*Potrebbe rivestire una certa importanza per l'invio via e-mail o dal Web scaricandoli sul proprio computer di casa dei referti di esami radiologici, ematologici, ecc. ovviamente col consenso del paziente e nel rispetto di rigorose misure atte a garantire la sicurezza contro intrusioni o manomissioni.*

## **IN GAZZETTA UFFICIALE - I POSTI IN MEDICINA**

Sulla Gazzetta ufficiale numero 165 del 18 luglio 2009 è stato pubblicato il decreto 3 luglio 2009 del ministero dell'Istruzione: i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia sono 8.518 e precisamente agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia sono destinati 8.025 posti nelle varie università e 495 posti sono invece riservati per gli studenti stranieri residenti all'estero. Il numero chiuso (2003) sta portando un discreto calo dei laureati in medicina: da 10.439 laureati nel 1990 siamo passati a 6.816 nel 2007, 11,6 neo dottori ogni 100mila abitanti poco sopra la media registrata nei 30 Paesi Ocse che è del 9,9.

**IN ALLEGATO A PARTE - DM 3 luglio 2009 (documento 157 e 158)**

## **IRPEF - INDENNITA' IN CAPITALE ENPAM**

Secondo la Cassazione (sentenza numero 16231 del 30 luglio 2009) l'indennità in capitale corrisposta dall'Enpam ai medici di medicina generale, rientra tra le indennità previste dal Dprn. 917/1986, con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'articolo 18 del medesimo decreto, e non è applicabile la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal medico.

## **IL MEDICO PUO ESSERE SOCIO DI UNA SAS**

**da Sole 24 ore risposta 2579**

**D** - Un medico dipendente a tempo pieno dalla Usl subentra mortis causa in un'impresa individuale esercente attività di locazione di beni immobili propri. Esiste incompatibilità fra le due attività, posto che alla normativa base Dpr 3/1957 (che prevede l'esclusività della prestazione lavorativa a favore della Pa) sembrerebbe derogata dalle disposizioni speciali previste per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale all'articolo 4, comma 7, legge 412/91, in seguito confermate dall'articolo 53, comma 1, D(gs 165/ 2001)?

Preciso che l'attività imprenditoriale svolta dal medico in discorso non si pone assolutamente in conflitto con gli interessi della Pa.

In caso di risposta negativa, cioè d'incompatibilità, la problematica potrebbe essere superata creando una Sas in cui il medico parteciperebbe in qualità di socio accomandante e quindi di capitale?

**R** - Si ritiene che il lettore si riferisca alla condizione di esclusività che riguarda i dirigenti sanitari dipendenti dalle aziende sanitarie in quanto la condizione individuata, in passato, di "tempo pieno" è stata superata dalle legislazioni e dai contratti. Si ritiene che il dirigente con rapporto esclusivo sia incompatibile a esercitare attività commerciali sulla base del Dpr3/57 estensibile a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione in quanto le disposizioni speciali introdotte successivamente per i dipendenti delle aziende sanitarie non annullano tale disposizione. Per quanto attiene la possibile soluzione nella costituzione di una Sas, la giurisprudenza ha indicato che il dipendente pubblico non è incompatibile all'assunzione della qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice allorché alla titolarità della quota sociale non siano connessi compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.

## **COME CORREGGERE L'ERRORE NEL MODELLO UNICO 2008**

**da Sole 24 ore risposta 2534**

**D** - L'8 giugno 2008 ho spedito l'Unico 2008 in modo telematico. Purtroppo non avevo messo nel rigo RP29 la cifra di 5.164 euro versata nel 2007 a un fondo pensione.

È possibile recuperare questo errore (5.164 deducibili) che mi aumenterebbe l'importo a credito dell'imposta netta (già risultante a credito nell'Unico 2008), e in che modo? Preciso che attualmente non ho ancora spedito l'Unico 2009 in modo telematico pur avendo spedito l'F24 a zero il 6 giugno 2009.

**R** - Il contribuente può rimediare alla dimenticanza dell'onere deducibile, presentando in via telematica una dichiarazione integrativa a favore, entro il termine di presentazione della dichiarazione (nello specifico, 30 settembre 2009) relativa all'anno in cui l'errore si è verificato.

La modulistica da utilizzare è la stessa approvata per l'anno di riferimento, quindi Unico 2008, riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria con l'integrazione dell'onere dimenticato. Va, infine, barrata l'apposita casella "Dichiarazione integrativa". Il maggior credito d'imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

## **IL MEDICO REPERIBILE PUÒ SUPERARE I 30MILA EURO**

**da Sole 24 ore risposta 2544**

**D** - Un geriatra dipendente in una casa di riposo svolge attività di sola reperibilità per altre case di riposo. Può essere incluso nei minimi anche se la sommatoria dei due redditi supera i 30.000 euro? Il reddito della sola reperibilità è di 5.000 euro annui.

**R** - La percezione di reddito da lavoro dipendente non è compresa tra i requisiti che devono sussistere per accedere al regime dei minimi, quindi si ritiene che nel caso citato l'accesso sia possibile. Vero è che l'agenzia delle Entrate ha affermato la necessità di sommare al reddito professionale anche quello derivante da diritto d'autore (risoluzione 311/E del 21 luglio 2008, interpretazione peraltro molto opinabile), ma in quel caso si era di fronte a due redditi da lavoro autonomo, mentre nell'ipotesi oggetto del quesito l'altro reddito è di categoria diversa sia da quello di impresa sia da quello professionale.

**da CORRIERECONOMIA del 20 luglio 2009**

### **I FONDI PENSIONE SI RISCATTANO. TFR BATTUTO**

La previdenza integrativa si riscatta. Dopo un negativo 2008, e un difficile primo trimestre, torna a offrire rendimenti positivi e a battere nettamente il Tfr.

In base ai dati diffusi da Assofondipensione, nei primi sei mesi dell'anno le casse previdenziali aziendali e di categoria hanno offerto un rendimento medio netto del 2,9% contro l'1,05% della liquidazione lasciata in azienda che si rivaluta con un tasso dell'1,5%, più il 75% dell'inflazione. Oltre all'abilità dei gestori a favorire i fondi c'è stato anche il raffreddamento del costo della vita che ha congelato la rivalutazione del Tfr.

Nel medio periodo, però, il bilancio dei fondi resta negativo. Tra il primo gennaio 2000 e il 30 giugno 2009, infatti, i tre operativi all'inizio del periodo considerato hanno reso meno del 30,1% segnato dal Tfr: si va infatti dal 22% di Fonchim (chimica e farmaceutica) al 21,3% di Cometa (metalmeccanici) e al 18,4% di Fondenergia (energia, in prevalenza gruppo Eni).

Al di là delle performance altri due fattori aumentano decisamente la convenienza della previdenza complementare rispetto alla scelta di mantenere il Tfr in azienda.

Sono il beneficio fiscale sui contributi versati, deducibili sino a 5.164,57 euro l'anno, e il contributo del datore di lavoro (media 1'1,2 della retribuzione lorda), previsto solo per chi aderisce al fondo pensione.

*Inoltre non è da sottovalutare il grosso beneficio fiscale in uscita: le pensioni del 2 pilastro sono a tassazione separata con aliquota massima del 15% a scalare secondo gli anni di iscrizione al fondo sino ad arrivare ad un 9%.....ma sino a quando dureranno siffatte agevolazioni?*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **“La Nazione” di Firenze**

**Data di emissione il 14 luglio 2009**

### **XIII Campionati del mondo delle discipline acquatiche**

**Data di emissione il 18 luglio 2009**

## **INPS e MEDICINA LEGALE**

Con la determinazione commissariale n. 108 del 25 giugno 2009 è stata riorganizzata l'Area professionale Medico Legale. L'Inps indica le linee guida della riorganizzazione delle strutture medico legali, i compiti e le modalità operative della funzione medico legale.

*INPS - Circolare 17 luglio 2009, n. 92*

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 92 del 17 luglio 2009 (documento 159)**

## **CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO**

Col messaggio 16380 l'INPS fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2008.

L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione di tale divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2008, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2009, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2008, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2008.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 16380 del 20 luglio 2009  
(documento 160)**

## **CURIOSITA'**

### **Nuda per "coprire" le tasse**

Lady Godiva è il nome di una nobildonna anglosassone vissuta nell'XI secolo che, secondo il racconto tramandato dallo storico Ruggero di Wendover, cavalcò nuda nella contea di Coventry per ottenere la riduzione delle tasse imposte dal marito, il conte Leofrico. Il marito si era sempre rifiutato di aderire alla richiesta della moglie che difendeva il popolo oppresso. Le promise, però, che lo avrebbe fatto a una condizione: cavalcare nuda per il borgo. La donna non se lo fece ripetere due volte e il marito, sorpreso dall'audacia della sposa, mantenne la parola.

*gidimster*

## **LOCAZIONI VIA WEB**

“Solo un click per registrare il contratto” e niente fila allo sportello.

semplicità, snellimento delle procedure e assenza quasi totale di possibili errori.

Il servizio gestito dalle Entrate, in funzione ormai da otto anni, consente sia di registrare il contratto di affitto sia di versare l'imposta di registro dovuta e la relativa imposta di bollo. Da gennaio, inoltre, è possibile utilizzare la nuova procedura delle “locazioni web” direttamente operando dal sito dell'Agenzia, senza dover necessariamente scaricare e installare lo specifico software sul proprio pc, come avveniva in precedenza, con risparmio di tempo, semplicità, snellimento delle procedure e assenza quasi totale di possibili errori.

Sul nuovo servizio l'Agenzia delle entrate - Direzione Servizi ai contribuenti ha pubblicato un dépliant informativo.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE    Locazioni Web    (documento 162)**